

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2550</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **Deputato FUSARO**

*Presentata il 29 novembre 1973*

Modifica dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, concernente disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della delega conferita al Governo con legge 23 gennaio 1968, n. 29

**ONOREVOLI COLLEGGHI!** — In sede di applicazione dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, « Modifica ed aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della delega conferita al Governo con legge 23 gennaio 1968, n. 29 », si è determinata, per effetto dei commi primo e ultimo del predetto articolo, una evidente e quanto mai ingiustificata sperequazione ai fini dell'ottenimento della patente di spedizioniere doganale di cui all'articolo 27, fra coloro che erano ammessi ad operare in dogana in qualità di speciali procuratori di commercianti o di spedizionieri doganali da almeno un anno alla data del 30 giugno 1971 e quelli che, pur espletando tale attività, non raggiungevano il prescritto anno di anzianità.

Di tale sperequazione si rendeva conto anche il Ministero delle finanze che al fine di venire incontro alle esigenze di lavoro dei procuratori doganali accreditati da meno di un anno disponeva che gli stessi potevano continuare ad operare in dogana.

I procuratori in questione sono circa 300 che da anni hanno dimostrato capacità profes-

sionale e spiccata attitudine nel campo doganale ottenendo la fiducia del datore di lavoro e dell'amministrazione finanziaria. Essi sono quindi in ritardo con la nuova normativa non per loro trascuratezza. Infatti le aziende da cui dipendono hanno avuto tutta la convenienza a ritardare la concessione della qualifica, per cui alla data del 30 giugno 1971 l'anno di anzianità richiesto sarebbe stato abbondantemente superato.

Di fronte a questa situazione, considerato che non vi sono oneri per l'amministrazione dello Stato, che la « corsa alle procure » non può preoccupare alcuno perché proprio per il disposto del decreto del Presidente della Repubblica in argomento, l'accreditamento in dogana di nuovo personale non è più possibile; allo scopo di venire incontro alle esigenze della categoria e di evitare incresciose implicazioni di carattere sociale derivanti da probabili declassamenti cui i procuratori doganali con anzianità inferiore all'anno alla data del 30 giugno 1971 potrebbero essere sottoposti, si propone l'adozione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

L'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 1971, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Coloro i quali al 30 giugno 1971 risultino ammessi ad operare in dogana in qualità di speciali procuratori di commercianti o di spedizionieri doganali, ai sensi dell'articolo 38, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, possono ottenere la patente di spedizioniere doganale di cui all'articolo 27. Il rilascio di tale patente non è condizionato al possesso del requisito di cui all'articolo 28, primo comma, lettera e).

La nomina a spedizioniere doganale conferita ai sensi del precedente comma dà diritto all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 24, con decorrenza dalla data di prima ammissione in dogana, ma non è titolo valido per l'iscrizione nell'albo professionale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612.

L'istanza per il rilascio della patente deve essere inoltrata al Ministero delle finanze per il tramite della dogana presso la quale l'aspirante risulta ammesso ad operare: la presentazione dell'istanza abilita ad esercitare provvisoriamente l'attività di spedizioniere doganale coadiutore o dipendente, ai sensi rispettivamente degli articoli 22 e 23, primo comma, in attesa del provvedimento ministeriale.

Agli speciali procuratori iscritti, ai sensi dei precedenti commi, nell'elenco istituito con l'articolo 24 è richiesto, ai fini dell'ammissione agli esami di cui all'articolo 30, soltanto il possesso del titolo di studio indicato nell'articolo 31; tuttavia, qualora abbiano maturato, ovvero allorché avranno maturato un'anzianità di iscrizione nell'elenco di almeno sette anni, compreso nel computo il periodo fra la data di prima ammissione in dogana e quella di effettiva iscrizione nell'elenco stesso, si prescinde anche dal richiedere loro il possesso di tale unico requisito. Gli iscritti nell'elenco predetto, che al 30 giugno 1971 risultino ammessi ad operare in dogana da almeno sette anni, sono altresì esonerati dal sostenere, nella prima sessione di esami che sarà indetta in applicazione dell'articolo 30, la prova scritta ».